

Art. 1 – Finalità ed ambito applicativo

1. Il presente regolamento definisce e disciplina i criteri, i requisiti e le procedure per il conferimento di incarichi legali a professionisti esterni per il patrocinio e la rappresentanza in giudizio di AAMPS.
2. Rientrano nella disciplina del presente regolamento sia gli incarichi conferiti a professionisti singoli, sia quelli conferiti a professionisti che facciano parte di studi professionali associati o di società tra professionisti.

Art. 2 – Presupposti per il conferimento degli incarichi

1. Per il conferimento degli incarichi devono sussistere i seguenti presupposti:
 - a) l'oggetto della prestazione deve consistere nel patrocinio e nella rappresentanza in giudizio della società deve corrispondere alle competenze istituzionali attribuite dallo Statuto a AAMPS e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità della società;
 - b) AAMPS deve avere preliminarmente accertato, con le modalità di cui al successivo art. 3, l'impossibilità oggettiva di utilizzare l'Avvocatura interna e la conseguente necessità, adeguatamente motivata, di acquisire prestazioni esterne, con riferimento esemplificativo e non esaustivo alle seguenti ipotesi:
 - esigenze di carattere straordinario od eccezionale che richiedano competenze professionali afferenti a materie ad elevato grado di complessità e specializzazione;
 - altre situazioni oggettive e comprovate che, motivatamente individuate ai sensi del successivo art. 3, rendano necessario il ricorso a incarichi professionali esterni;
 - c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
 - d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso dell'incarico da conferire.

Art. 3 – Modalità di accertamento dei presupposti per il conferimento degli incarichi

1. Al fine di dare avvio alla procedura di affidamento dell'incarico, si procederà con le seguenti modalità:
 - a) puntuale azione ricognitiva circa l'esigenza straordinaria di acquisire prestazioni esterne;
 - b) indicazione della motivazione, congrua ed adeguata, che giustifica il ricorso all'affidamento dell'incarico all'esterno.

Art. 4 – “Sezione Professionisti legali per la rappresentanza e difesa in giudizio” dell’Albo Informatizzato

1. Per l’individuazione del professionista al quale conferire gli incarichi oggetto del presente Regolamento, AAMPS attinge dall’Albo Informatizzato all’interno del quale è istituita la “Sezione Professionisti legali per la rappresentanza e difesa in giudizio”, a sua volta divisa, per “rami di attività” (civile, amministrativo, lavoro, penale).
2. Il funzionamento dell’Albo per la “Sezione Professionisti legali per la rappresentanza e difesa in giudizio” è disciplinato dalle norme speciali di seguito dettate.
3. Dell’istituzione della “Sezione Professionisti legali per la rappresentanza e difesa in giudizio” è data idonea pubblicità attraverso la pubblicazione di un avviso sul sito web di AAMPS. E’ fatta salva la possibilità di ricorrere ad ulteriori forme di pubblicità.
4. L’avviso di cui sopra deve contenere l’espressa indicazione dei requisiti minimi richiesti per l’iscrizione, da individuare tra quelli indicati nel successivo art. 5, dei rami di attività per i quali si chiede l’iscrizione, delle modalità e dei termini per la presentazione delle domande, nonché della documentazione da allegare alle domande medesime.
5. L’iscrizione ha luogo su domanda del professionista interessato, previa verifica dei requisiti effettuata sulla base delle dichiarazioni a tal fine rilasciate dai richiedenti, ai sensi di quanto previsto agli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445. La domanda deve recare l’individuazione dei rami di attività per i quali si richiede l’inserimento del proprio nominativo nell’Albo. E’ ammessa l’iscrizione per più rami di attività, purché ricorrano i requisiti richiesti ai sensi del successivo art. 5. In caso di studi o società professionali, ferma restando l’individualità dell’incarico di volta in volta conferito, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i professionisti che faranno parte del gruppo di lavoro che si intende coinvolgere nella tipologia di incarichi per i quali si richiede l’iscrizione nell’Albo. L’inserimento nell’Albo avviene, in tal caso, indicando la denominazione dello studio associato o società professionale e i nomi dei professionisti coinvolti.
6. L’iscrizione all’Albo non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte di AAMPS né l’attribuzione di alcun diritto soggettivo in capo al professionista iscritto in ordine ad eventuali conferimenti di incarico.
7. L’Albo ha validità biennale dalla data di pubblicazione dello stesso con possibilità di aggiornamento e ampliamento nel corso del biennio. Gli incarichi di patrocinio e rappresentanza in giudizio affidati e in corso di

svolgimento alla data di scadenza della validità dell'Albo devono essere portati a termine sino all'esito del grado di giudizio per il quale risulta affidato il patrocinio. Resta salva la facoltà di AAMPS di revocare il mandato per sopravvenute cause di incompatibilità ovvero per il verificarsi dei casi previsti al punto successivo per la cancellazione dall'Albo.

8. AAMPS può disporre in ogni momento la cancellazione dall'Albo - dandone tempestiva comunicazione al professionista o agli studi associati interessati – in caso di:
- perdita dei requisiti per l'iscrizione;
 - rinuncia ad un incarico senza giustificato motivo;
 - mancato assolvimento con puntualità e diligenza dell'incarico affidato;
 - accertate responsabilità per gravi inadempienze nello svolgimento di incarichi affidati.

La cancellazione dall'Albo può avvenire anche a seguito di espressa richiesta scritta dell'interessato.

Art. 5 – Requisiti minimi per l'iscrizione alla “Sezione Professionisti legali per la rappresentanza e difesa in giudizio” dell'Albo Informatizzato

Possono essere iscritti alla “Sezione Professionisti legali per la rappresentanza e difesa in giudizio” dell'Albo Informatizzato di cui al presente art. 4, i professionisti singoli o associati che abbiano i seguenti requisiti minimi al momento della domanda:

- a) siano iscritti all'albo degli avvocati;
- b) non siano in condizioni di incompatibilità e/o conflitto di interessi con la società; in particolare non dovranno avere giudizi in corso nei confronti di AAMPS, né in proprio né in qualità di difensori di terzi, avuto riguardo anche all'associazione professionale o società di professionisti di cui eventualmente facciano parte;
- c) si trovino nelle condizioni di contrarre con la pubblica amministrazione a norma di legge;
- d) non abbiano subito provvedimenti di sospensione o altri provvedimenti disciplinari da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati;
- e) abbiano idonea polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale;
- f) assumano l'impegno a non esercitare attività di concorrenza nei confronti di AAMPS per tutta la durata di validità di iscrizione all'albo e nei due anni successivi alla cancellazione dall'albo.

Il mancato possesso o il sopravvenuto difetto di uno o più dei suddetti requisiti comporta il rifiuto di iscrizione o la cancellazione dall'Albo.

Art. 6 – Individuazione delle professionalità

1. La scelta dell'affidatario dell'incarico avviene tra una rosa di cinque professionisti iscritti all'Albo di cui al precedente art. 4, sulla base dei seguenti criteri ed osservando di norma il principio di rotazione tra gli iscritti stessi:
 - attitudine e esperienze professionali risultanti dal curriculum, da valutarsi con riferimento all'incarico da conferirsi;
 - consequenzialità e complementarietà o analogia con altri incarichi precedentemente svolti.

Resta aperta la possibilità per AAMPS di affidare il mandato in via congiunta o disgiunta a due o più professionisti, ferma l'alternatività dei compensi rispetto alle attività svolte.

Gli incarichi devono essere conferiti per singolo grado di giudizio, restando in capo ad AAMPS, nel grado successivo, la scelta discrezionale fra il rinnovo del mandato al medesimo legale o il conferimento dell'incarico stesso al altro professionista.

Art. 7 – Procedure per il conferimento dell'incarico

1. L'incarico è attribuito mediante Provvedimento del Presidente. La determinazione dà atto dei presupposti che rendono ammissibile l'affidamento esterno, accertati ai sensi del precedente art. 3., dei requisiti professionali in possesso del soggetto prescelto e degli elementi essenziali dell'affidamento di cui al disciplinare di incarico.
2. All'atto dell'accettazione dell'incarico, il professionista prescelto deve attestare, a mezzo di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi e per gli effetti del DPR 445/00, di essere nel possesso attuale dei requisiti dichiarati ai fini dell'ammissione all'Albo, e di non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi rispetto ad AAMPS, avuto riguardo anche alla posizione dell'associazione professionale o società tra professionisti cui eventualmente appartenga. In via esemplificativa, si trovano in una situazione di conflitto di interessi gli avvocati che abbiano in corso incarichi di difesa in giudizio per conto di terzi, pubblici o privati, contro AAMPS, che abbiano un contenzioso di qualsiasi natura con la società medesima. Si trovano in una situazione di conflitto di interessi anche i professionisti i cui studi associati di eventuale appartenenza, o società tra avvocati, abbiano in corso incarichi di difesa in giudizio per conto di terzi, pubblici o privati, avverso la società.

Art. 8 – Affidamento dell'incarico e relativa disciplina

1. L'incarico conferito viene formalizzato mediante un disciplinare di incarico di natura contrattuale, nel quale sono specificati gli obblighi delle parti.
2. L'incarico è conferito sotto la condizione dell'accertamento del permanere in capo al soggetto incaricato dei requisiti generali e professionali disposti dal presente Regolamento per l'iscrizione all'Albo. A tal fine, prima della sottoscrizione del

contratto relativo all'incarico conferito, il soggetto incaricato conferma le dichiarazioni sostitutive presentate in sede di iscrizione. Con particolare riferimento all'assenza attuale del conflitto di interessi, AAMPS procede, in ogni caso, ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

3. Il disciplinare di incarico, stipulato in forma scritta, contiene gli elementi di volta in volta necessari a seconda della tipologia di incarico e, in via esemplificativa, i seguenti elementi:

- le generalità del professionista;
- la precisazione della natura dell'incarico;
- il termine di durata dell'incarico (da rapportare al grado di giudizio affidato);
- il luogo in cui viene svolta la prestazione;
- l'oggetto dell'incarico;
- le modalità di svolgimento dell'incarico;
- l'ammontare del corrispettivo comprensivo degli accessori di legge;
- le modalità di pagamento del corrispettivo;
- l'impegno dell'avvocato a non assumere incarichi giudiziali contro l'AAMPS, nelle more dell'espletamento dell'incarico giudiziale oggetto di affidamento da parte di AAMPS stessa;
- la definizione dei casi di risoluzione contrattuale per inadempimento;
- il foro competente in caso di controversie;
- le modalità di trattamento dei dati personali e i diritti dell'interessato ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

4. Il Disciplinare di incarico è sottoscritto dal Presidente o da suo delegato secondo il testo approvato con il provvedimento di conferimento dell'incarico adottato ai sensi degli articoli che precedono.

Art. 9 – Durata dell'incarico e determinazione del compenso

1. La durata dell'incarico, salvo proroga motivata, è stabilita nel relativo disciplinare tenendo conto delle caratteristiche dell'incarico da svolgere.
2. Salvo casi eccezionali, da concordarsi preventivamente per controversie di particolare complessità, l'AAMPS, ai fini della remunerazione, fa riferimento ai minimi tariffari sia per quanto concerne gli onorari che per quanto riguarda i diritti.
3. La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della prestazione, salvo diversa espressa pattuizione di correlazione del corrispettivo alla conclusione di specifiche fasi dell'attività oggetto dell'incarico e previo visto di congruità della parcella da parte del Responsabile Legale.

Art. 10 – Verifica dell'esecuzione ed del buon esito dell'incarico

1. Il responsabile legale verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.
2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal professionista esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, può essere richiesto al soggetto incarico di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero si può risolvere il contratto per inadempienza.
3. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, può essere richiesto al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, si può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.
4. Il Responsabile Legale verifica l'assenza di oneri ulteriori previdenziali, assicurativi e la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli, eventualmente, già previsti e autorizzati.

Art. 11 – Pubblicità

1. Dell'affidamento degli incarichi di cui al presente Regolamento viene data pubblicità con le stesse modalità previste per la pubblicazione dell'avviso di istituzione dell'Albo. La pubblicazione presso il sito di AAMPS riporta il nominativo del legale cui è affidato l'incarico, l'oggetto dello stesso ed il relativo compenso.
2. L'iscrizione all'Albo è sottoposta ad aggiornamento in sede di revisione biennale. Nel caso di esigenze sopravvenute che non possono essere soddisfatte attraverso l'opera degli iscritti all'Albo l'AAMPS emana uno specifico avviso pubblicato sul proprio sito Web.
3. Gli avvisi restano pubblicati sul sito Web della società per non meno di 60 giorni dalla data di pubblicazione.